COMMISSIONE VII

DIFESA

XLI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 APRILE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 478

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Senatori RESTAGNO ed altri: Modificazioni e integrazioni alla legge 14 marzo 1957, n. 108, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle Amministrazioni dello Stato (*Approvata dal Senato*) (2564) 478

PRESIDENTE 478

BUFFONE, *Relatore* 478

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

PEDINI ed altri: Norme integrative del Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano (1814) 478

PRESIDENTE 478, 480, 481, 482

CORONA GIACOMO 841

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 480, 481, 482

DE MEO, *Relatore* 479, 480, 481

D'IPPOLITO 480, 481, 482

MESSE 480

PACCIARDI 479

PAG.

Proposta di legge: (*Discussione e approvazione*):

GUADALUPI ed altri: Estensione ai palombari, sommozzatori e loro guide del personale civile e operaio del Ministero della difesa, delle disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1957, n. 969 (216) 482

PRESIDENTE 482, 483, 484

FASOLI 483

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 483, 484

LUCCHESI, *Relatore* 483, 484

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Norme per i militari residenti all'estero che rimpatriano per compiere gli obblighi di leva (2714) 484

PRESIDENTE 484, 485

FORNALE, *Relatore* 484

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 485

Votazione segreta:

PRESIDENTE. 485

La seduta comincia alle 10,30.

DI BENEDETTO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Desidero informare la Commissione che il Presidente della Camera non ha accolto la richiesta della Commissione difesa per l'assegnazione del disegno di legge n. 2588 alla VI Commissione in sede di parere. Come i colleghi ricorderanno il disegno di legge concerne la sistemazione e il potenziamento dell'arsenale di Taranto.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Restagno ed altri: Modificazioni e integrazioni alla legge 14 marzo 1957, n. 108, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle amministrazioni dello Stato (Approvata dal Senato) (2564).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Restagno, Angelilli e Picardi: « Modificazioni ed integrazioni alla legge 14 marzo 1957, n. 108, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle amministrazioni dello Stato » (2564). La proposta di legge in esame è stata approvata dall'altro ramo del Parlamento ed ha ricevuto il parere della III e della V Commissione della Camera.

Do la parola al relatore, onorevole Buffone, il quale darà conto del parere contrario espresso dalla V Commissione.

BUFFONE, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, di questa proposta di legge abbiamo già lungamente parlato e si attendeva, soltanto, il parere della Commissione Bilancio che purtroppo è stato negativo. A questo proposito dobbiamo rilevare che vi è una difformità di valutazioni tra la Camera e il Senato; in quanto la Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere favorevole, mentre la V Commissione della Camera afferma che non vi è disponibilità sul capitolo previsto dalla proposta di legge stessa. Faccio osservare, inoltre, che dai vari interventi è emerso che l'indirizzo della nostra Commissione è favorevole. La discussione è stata già fatta e tutti si sono pronunziati favorevolmente all'approvazione della proposta.

Ritengo opportuno, pertanto, proporre il rinvio del seguito della discussione della proposta di legge affinché possa venir risolto il problema della copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio avanzata dal Relatore.

(*È approvata*).

Il seguito della discussione è, pertanto, rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pedini ed altri: Norme integrative del Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano (1814).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pedini, Migliori, Conci Elisabetta, Radi, Biasutti, Patrini, De Zan, Cavallaro Francesco, Savio Emanuela, Colleselli, Zugno, Miotti Carli Amalia: « Norme integrative del Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano » (1814).

Onorevoli colleghi, desidero dar lettura della lettera che il Presidente della Camera mi ha inviato in risposta al quesito sorto in merito alla questione preliminare sollevata dall'onorevole Pacciardi con la richiesta del parere del Consiglio superiore delle forze armate:

« Onorevole collega, ho ricevuto la lettera con la quale mi informa sugli sviluppi delle eccezioni sollevate dall'onorevole Pacciardi nel corso della discussione in Commissione difesa della proposta di legge n. 1814.

Della questione sono stato investito a suo tempo dallo stesso onorevole Pacciardi al quale, per altro, ho risposto che il Consiglio superiore delle forze armate è organo consultivo del Ministro della difesa e il suo funzionamento è disciplinato dalla legge istitutiva n. 167, del 1951.

Spetta al Governo, ove lo stimi opportuno, richiedere il parere del Consiglio; un ordine del giorno della Camera non costituisce, quindi, obbligo giuridicamente rilevante, ma istituisce un rapporto politico fra Camera e Governo.

Il Regolamento della Camera, pertanto, non offre alcuna possibilità per sollevare nuovamente la questione ».

L'onorevole Pacciardi ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

PACCIARDI. Onorevole Presidente, mentre mi inchino alla decisione presidenziale, pur riconfermando la mia posizione di principio, dichiaro la mia più netta opposizione al nuovo progetto che non stabilisce un periodo minimo di servizio militare ed istituzionalizza, pertanto, una forma di evasione da quello che la Costituzione definisce il sacro dovere del cittadino.

DE MEO, *Relatore*. Signor Presidente, come lei e i colleghi ricorderanno, nella discussione della seduta precedente, in linea di massima, tutti i componenti la Commissione avevano mostrato un orientamento favorevole all'accoglimento della proposta Pedini. Nel rinviare la discussione – anche in attesa dello scioglimento della riserva da parte del Presidente della Camera – si era deciso di rivedere ancora il testo in collaborazione con gli uffici del Ministero della difesa.

Ed appunto il nuovo testo, che sto oggi illustrando, non si allontana molto da quello originale. Da notare soprattutto che si parla nuovamente di dispensa totale dal servizio militare, mentre l'altra volta qualcuno aveva ritenuto prospettare l'opportunità di una semplice riduzione della ferma. Si era parlato di rendere obbligatorio almeno il periodo di istruzione del C.A.R., di quaranta giorni; ma credo che per quaranta giorni non valga la pena di richiamare sotto le armi un individuo, vestirlo, istruirlo: ciò non gioverebbe né all'interessato né alle Forze armate.

Sul punto, perciò, si è deciso di tornare al testo originale, che prevede la dispensa dal servizio militare per chi rientra nelle particolari categorie indicate.

Se la permanenza del cittadino nel paese straniero dovesse durare meno di ventiquattro mesi, o se per un motivo qualsiasi il contratto di lavoro venisse sciolto e l'interessato dovesse ritornare in Italia, egli dovrebbe adempiere, come gli altri cittadini, ai normali obblighi di leva. Questo anche per evitare che alcuni contratti possano costituire solo una occasione per tentare di sottrarsi agli obblighi di leva.

Per il resto il contenuto della proposta di legge è immutato; è stata solamente adottata una migliore formulazione tecnica.

PRESIDENTE. L'onorevole Pacciardi ha chiesto nuovamente di parlare sul merito del provvedimento. In via eccezionale ne ha facoltà.

PACCIARDI. La proposta fatta dallo stesso onorevole Pedini nella precedente seduta – proposta con la quale si stabiliva almeno un periodo minimo di servizio militare per poter partecipare a queste organizzazioni volontarie in aiuto ai paesi sottosviluppati – aveva un po' cambiato la situazione, e dato sodisfazione alle eccezioni sollevate.

Il ritorno al progetto originale incontra la mia assoluta, netta opposizione.

Nessuno vuole eccepire al principio di creare nei giovani una coscienza di solidarietà anche internazionale, nei confronti dei paesi che soffrono la fame. Infatti in altri paesi sono state create organizzazioni volontarie appunto per questa assistenza umanitaria. La relazione al progetto di legge parla addirittura di un servizio di missionari, complementare, in un certo senso, al lavoro che già espletano certe organizzazioni cattoliche o protestanti.

Niente da eccepire, dunque, se si tratta di spontanea prestazione di questo servizio; ma non trovo giusto che per adempiere a ciò si debbano sottrarre i giovani al dovere di prestare il servizio militare.

Non ho potuto approfondire il problema, per vedere cosa in realtà accada nella legislazione degli altri paesi: ma certo si tratta di norme che concedono, soltanto in casi eccezionali, l'esenzione dal servizio militare. La mia impressione è che, invece, questo provvedimento conceda l'esenzione per incoraggiare l'evasione; non mi pare, cioè, che il progetto, così com'è congegnato, risponda agli scopi umanitari per i quali è stato proposto. Noi creiamo una legione di disertori dai doveri nazionali destinandola ad altro servizio.

Faccio poi tutte le mie riserve sulla possibilità che vi siano dei giovani che a venti anni (l' età in cui si presta il servizio militare) siano capaci in realtà di aiutare come tecnici, come prefessionisti, i paesi sottosviluppati.

In sostanza, dunque, questo provvedimento crea una forma di evasione dal servizio militare, che è considerato dalla nostra Costituzione sacro dovere dei cittadini. È la sola volta che la Costituzione usa questo importante aggettivo, « sacro »; e noi incoraggiamo l'evasione da questo sacro dovere – senza poi che vi sia una grande utilità per quei paesi che si vogliono aiutare. Comprendo che i giovani, nel loro entusiasmo siano pronti a

fare qualsiasi cosa: però facciano prima il servizio militare, almeno minimo, nel loro paese, e poi aggiungano a questo che hanno soddisfatto l'altro dovere; e allora si concedano pure loro tutte le possibili agevolazioni.

Dichiaro, quindi, fin da ora il mio voto contrario al provvedimento.

MESSE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non debbo fare altro che confermare quanto ho detto nella precedente seduta, dichiarandomi contrario a questo provvedimento.

Sarei stato contrario anche se si fosse trovata una formula di riduzione del servizio militare, perché la durata del servizio militare – specialmente oggi, più di ieri – è misurata sulla necessità assoluta dell'addestramento. Il soldato dopo quaranta giorni non ha fatto ancora niente, nella maniera più assoluta.

Comunque, ormai questo principio mi pare sia stato abbandonato, e siamo tornati alla formula originaria.

Il mio voto contrario è dettato non soltanto dalle ragioni di carattere morale esposte dall'onorevole Pacciardi, ma anche dal fatto che effettivamente v'è deficienza specialmente di elementi tecnici (farmacisti, medici, ecc.) per le esigenze del nostro inquadramento.

D'IPPOLITO. Noi abbiamo già espresso il nostro parere favorevole sulla proposta di legge in oggetto. La questione si può riassumere in questi termini: quello che le Forze armate perdono per la partenza di questi pochi giovani è ricompensato dai rapporti di amicizia che vengono stabiliti con altri popoli. Si tratta, inoltre, di un numero scarsamente rilevante che non potrà mai dar luogo ad un fenomeno molto sviluppato.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DE MEO, *Relatore*. Desidero dare un chiarimento: la partenza di questi elementi non sarà assolutamente indiscriminata. I posti non sono illimitati e pertanto si tratterà di 80-90 unità all'anno. La loro partenza e la loro destinazione saranno stabilite con un decreto del Presidente della Repubblica. Non mi pare, quindi, che il problema possa investire aspetti generali.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo ribadisce di essere favorevole all'approvazione del provvedimento. Devo ricordare che la prestazione di questa assistenza tecnica a favore dei paesi sottosviluppati viene da questo provvedimento legislativo configurata come causa di esenzione dal compimento della ferma. I recenti provvedimenti emanati in materia di reclutamento e di esercizio del servizio di leva per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica sono stati posti in relazione alle diminuite esigenze numeriche delle nostre Forze armate. Con i nuovi provvedimenti si è assunto un atteggiamento – non vorrei essere frainteso – più liberale nella considerazione di particolari situazioni meritevoli della concessione dell'esenzione dal servizio di leva.

Basterà ricordare le numerose esenzioni che sono previste per quei cittadini italiani che si recano a lavorare all'estero. Non si tratterà, quindi, di introdurre una nuova limitazione o fare per la prima volta una eccezione. Inoltre non bisogna dimenticare che queste leggi sono emanate in tempo di pace.

Questo dovere non è assoluto per cui debbono essere ostative solo cause di carattere psico-fisico e non invece altre situazioni di carattere sociale ed economico altrettanto meritevoli. Vi sono varie categorie che godono dell'esenzione: ne ho citata solamente una e cioè quella riferentesi ai nostri lavoratori all'estero. Sappiamo che colui il quale compie il 31° anno di età mentre lavora all'estero, al momento del suo rientro in Italia, è esentato definitivamente. Credo che, con tutto il rispetto verso coloro i quali vanno all'estero a lavorare, da un punto di vista morale, economico e sociale, la posizione di chi va a prestare la propria assistenza tecnica nei paesi sottosviluppati e in zone di grande disagio, sia per lo meno uguale a quella del tecnico che va a lavorare per suo conto all'estero.

Si è tornati alla formula originaria nel senso di concedere una integrale esenzione dal servizio di leva anche in relazione al parere espresso dagli organi tecnico-militari, i quali hanno riferito che non è utile far compiere un servizio di leva ridotto perché le esigenze di addestramento per quanto riguarda le Forze armate moderne sono tali che un periodo breve quale potrebbe essere quello stabilito per questi cittadini, sarebbe soltanto fattore negativo, dal punto di vista economico-finanziario, per le Forze armate e non avrebbe alcun valore dal punto di vista tecnico.

Per questi motivi, già più volte espressi, riconfermo che il Governo è favorevole alla approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del nuovo testo concordato dall'onorevole relatore con il Governo.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Il Ministro della difesa ha facoltà di dispensare, in tempo di pace, dal compiere la ferma di leva i cittadini che, in possesso alla data di chiamata alle armi, di una laurea, di un diploma o di una qualifica professionale che consentano un'attività utile nei paesi in via di sviluppo fuori l'Europa, chiedano di prestare la loro opera in detti paesi, per una durata effettiva non inferiore a 24 mesi, per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica previsti da accordi bilaterali contratti dallo Stato italiano con uno di tali paesi ovvero previsti da organismi od enti internazionali riconosciuti dallo stesso Stato italiano.

CORONA GIACOMO. Domando se non sia possibile conciliare questi due doveri.

Dalla lettura dell'articolo sembra che per ottenere l'esenzione dalla prestazione dagli obblighi del servizio militare sia richiesta una permanenza in uno degli stati in questione per non meno di 24 mesi. Ebbene, a questi giovani che desiderino portare il contributo del loro lavoro, della loro capacità ed esperienza tecnica nei paesi sottosviluppati potremmo usare lo stesso trattamento che usiamo agli studenti, rinviando la prestazione del servizio militare fino al ventisettesimo, ventottesimo o trentunesimo anno di età. Se poi la permanenza si prolungasse ancora, l'esenzione dal servizio potrebbe diventare automatica.

Penso, ad esempio, ai nostri emigranti: è vero che al trentunesimo anno di età essi vengono esonerati dall'obbligo di prestazione del servizio di leva, ma è altrettanto vero che le questure non rilasciano loro il passaporto se prima non hanno compiuto il servizio militare. Eppure anche costoro sono spinti da ragioni morali, da ragioni economiche, da ragioni sociali.

Questo provvedimento – che nella sua finalità è meritevole del più alto apprezzamento – è guardato dall'opinione pubblica con un certo scetticismo, ed anche con una certa preoccupazione.

Vorrei che il Governo rispondesse a questa modesta e forse ingenua mia osservazione dichiarando se sia possibile formulare il provvedimento nel senso da me suggerito.

DE MEO, *Relatore*. Mi sembra che le preoccupazioni dell'amico Corona Giacomo siano un po' esagerate di fronte alla portata modestissima di questa proposta di legge. Desidero ricordare che negli anni trascorsi abbiamo avuto alcuni scaglioni di leva che si sono presentati con una esuberanza tale di fronte al fabbisogno che molti cittadini italiani sono rimasti a casa soltanto per questo motivo. Nessuno ha protestato. Non mi sembra il caso di parlare di lesione di un principio per ottanta o novanta persone; ammesso che si raggiungesse, poi, questo numero!

Ma desidero dire un'altra cosa. Il periodo di 24 mesi è stato mantenuto perché tanto dura la ferma della Marina, e noi dovevamo, quindi, adeguarci al periodo massimo di ferma. Non si può parlare di 26, 27 anni, perché tra i tecnici previsti ci sono anche dei medici, molti dei quali si laureano appunto a quella età; quindi, praticamente, se ai 27 anni aggiungiamo i 24 mesi minimi di permanenza si arriva quasi ai 31, e perciò si rientra nella dispensa totale.

Quanto agli emigranti, desidero dire che mentre essi – pur nella durezza del loro compito – hanno la facoltà di scegliere il paese in cui vogliono andare a lavorare, in questo caso, invece, i paesi saranno determinati a seconda delle esigenze, e così pure il numero dei tecnici e le qualifiche professionali. Può anche darsi che per uno o due anni non vi sia nessuna richiesta, e la legge non sia neppure operante.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo dichiara di essere favorevole al mantenimento del testo presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Le lauree, i diplomi o le qualifiche professionali, nonché i paesi in via di sviluppo, di cui all'articolo precedente, saranno determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con quelli degli affari esteri, della pubblica istruzione e dell'interno.

D'IPPOLITO. Onorevole Presidente, mi sembra che il nuovo testo sia più largo e generico di quello originario e noto che è stato introdotto il concerto del Ministero dell'interno. Per quali ragioni? Non vorremmo che si perpetuasse una pratica discriminatoria.

DE MEO, *Relatore*. Questo articolo 2, che l'onorevole D'Ippolito osserva essere un po' più largo di quello originario, in realtà non lo è. Nel testo della proposta di legge, infatti, si faceva una elencazione di lauree a titolo

generico, mentre nel nuovo testo il numero di esse viene ad essere ristretto perché può darsi che alcuni di quei titoli di studio non siano idonei, oppure non siano richiesti dai paesi.

Mi pare, quindi, che l'articolo 2 sia più preciso nella sua nuova formulazione, perché lascia la facoltà di stabilire le qualifiche secondo le richieste e il concerto dei Ministeri.

D'IPPOLITO. La mia era soltanto una considerazione, che non muta il nostro atteggiamento nei confronti della proposta di legge.

Vorrei, però, una delucidazione: qual è la competenza in materia del Ministero dell'interno?

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* In questo caso il Ministero dell'interno agisce, di concerto con gli altri Ministeri, per la determinazione delle qualifiche. È il Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, come è detto al successivo articolo 4, che giudica ogni domanda.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

La dispensa dal compiere la ferma di leva è revocata se il cittadino non presti per almeno 24 mesi, nel paese in cui sarà destinato, l'opera per cui la dispensa è stata concessa o se non raggiunge entro un mese dall'adozione del provvedimento il paese di destinazione, a meno che il mancato compimento della propria prestazione o il mancato raggiungimento del paese di destinazione non sia dovuto a sopraggiunta inidoneità fisica.

In caso di revoca della dispensa, il periodo di tempo trascorso nel paese di destinazione non è computabile ai fini del compimento della ferma di leva.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

L'istanza documentata intesa ad ottenere la dispensa dal compiere la ferma di leva deve essere presentata al Ministero della difesa entrao il trentesimo giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del contingente o scaglione al quale l'iscritto è interessato.

Il Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, giudica ogni domanda, dopo aver esaminato i titoli e i requisiti professionali del richiedente.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

Restano ferme, nei riguardi dei giovani che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 3, le disposizioni del Capo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Comunico che la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Guadalupi ed altri: Estensione ai palombari, sommozzatori e loro guide del personale civile e operaio del ministero della difesa, delle disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1957, n. 969 (216).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Guadalupi, Ghislandi, Landi, Lenoci, Venturini, Lezzi, Lauricella, Abate: « Estensione ai palombari, sommozzatori e loro guide del personale civile e operaio del Ministero della difesa, delle disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1957, n. 969 » (216).

La proposta di legge in esame ha ricevuto il parere favorevole della I Commissione e favorevole ma condizionato della V Commissione.

Il relatore, onorevole Lucchesi, svolgerà un supplemento di relazione e farà il punto della situazione dopo i contatti avuti con il Ministero della difesa a proposito della estensione del provvedimento anche ai palombari e sommozzatori del Corpo dei Vigili del fuoco.

LUCCHESI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, come loro ricordano la proposta di legge in esame intende colmare una lacuna e riparare ad una ingiustizia nei confronti dei palombari, sommozzatori e loro guide del personale del Ministero della difesa. Confermo, pertanto di essere favorevole alla approvazione della proposta di legge.

Per quanto concerne il punto della esclusione dal trattamento previsto dei palombari e dei sommozzatori del Corpo dei Vigili del fuoco, dopo maturo esame ed i contatti avuti a livello ministeriale, non riterrei opportuno inserire un emendamento nella proposta in esame e proporrei, invece, alla Commissione di approvare la proposta di legge nell'attuale formulazione per quanto riguarda i destinatari di essa e di votare un ordine del giorno, che mi riservo di presentare, in cui si inviti il Governo ad estendere sollecitamente i nuovi trattamenti anche ai palombari e ai sommozzatori appartenenti al Corpo dei Vigili del fuoco.

La sostanza della proposta di legge, infatti, è di estendere questa indennità, già goduta dal personale militare, anche al personale civile dello stesso Ministero della difesa.

I due emendamenti che sono stati apportati sono soltanto due precisazioni, molto chiare e semplici, suggerite dallo stesso Governo.

Pertanto il vostro relatore è favorevole all'approvazione della proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FASOLI. Il nostro gruppo concorda con quanto ha detto l'onorevole Lucchesi. Riteniamo cioè che la Commissione non ha che a esprimere il voto che il Governo provveda a retribuire in maniera diversa da quanto oggi avviene i sommozzatori del Corpo dei Vigili del fuoco.

Per quanto riguarda le modificazioni apportate al testo, siamo ugualmente favorevoli.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Qual'è il parere del Governo sulla proposta di legge in esame?

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per quanto riguarda le osservazioni fatte a suo tempo dal relatore circa l'estensione del provvedimento al Corpo dei Vigili del fuoco, il Governo non può che confermare quanto già detto, che cioè per tale estensione è già allo studio un apposito schema di disegno di legge al quale il Ministero della difesa ha già assicurato una propria piena adesione. Le eventuali difficoltà per quest'ultimo aspetto, ma ne dubito, potrebbero provenire dal Ministero del tesoro.

Il Governo è quindi favorevole all'approvazione del testo della proposta di iniziativa parlamentare (con gli emendamenti proposti e fatti propri dal relatore), che viene a sanare una situazione preesistente che riguarda pochi palombari e sommozzatori della difesa, civili ed operai.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

La tabella annessa alla legge 7 ottobre 1957, n. 969, concernente assegni ai palombari e sommozzatori della Marina e loro guide, si applica anche ai palombari, sommozzatori e loro guide facenti parte del personale civile e operaio della Marina.

Gli assegni di cui alla tabella stessa non sono cumulabili con i soprassoldi previsti dall'articolo 22, lettera *a*), della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

All'articolo 2 deve essere apportata una modifica di carattere formale, suggerita dal rappresentante del Governo: invece di « coefficiente 325 » si dovrà dire « all'ex coefficiente 325 », ed invece di « coefficiente 271 » « all'ex coefficiente 271 ».

Do lettura dell'articolo 2, modificato nel senso suddetto:

ART. 2.

Per l'applicazione della tabella anzidetta, i palombari, sommozzatori e guide del personale civile, avranno il trattamento stabilito per gli ufficiali superiori se appartenenti a qualifiche provviste di stipendio non inferiore all'ex coefficiente 325, e quello stabilito per gli ufficiali inferiori se appartenenti a qualifiche provviste di stipendio non superiore all'ex coefficiente 271; i palombari, sommozzatori e guide appartenenti al personale operaio, avranno il trattamento stabilito per il capo di terza classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti quando siano classificati capi operaio o operai di 1ª e 2ª categoria,

e quello stabilito per il sottocapo e comune di 1ª e 2ª classe e gradi corrispondenti quando siano classificati operai di 3ª categoria e inferiori.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

Per il periodo 1° luglio 1956-31 dicembre 1957 si procede a favore dei palombari, sommozzatori e guide appartenenti al personale civile della Marina, al conguaglio tra gli assegni di immersione percepiti e quelli risultanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge.

All'articolo 3 è stato presentato dal Governo un emendamento volto ad aggiungere alle parole « appartenenti al personale civile » le parole « e operaio ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(*È approvato*).

L'articolo 3 risulta pertanto così formulato:

ART. 3.

Per il periodo 1° luglio 1956-31 dicembre 1957 si procede a favore dei palombari, sommozzatori e guide appartenenti al personale civile e operaio della Marina, al conguaglio tr agli assegni di immersione percepiti e quelli risultanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge.

Lo pongo in votazione:

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4, nel nuovo testo concordato con il Governo:

ART. 4.

All'onere di lire 5 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1966, si farà fronte mediante riduzione, per pari importo, del capitolo 2591 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione:

(*È approvato*).

Gli onorevoli Lucchesi, Fornale, Folchi, Corona Giacomo, Fasoli, D'Ippolito, Gorreri, Biancani, Di Benedetto e Buffone hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

nell'atto di approvare la proposta di legge di iniziativa dei deputati Guadalupi, Ghislandi, Landi, Lenoci, Venturini, Lezzi, Lauricella, Abate, n. 216, fa voti perché il Governo provveda sollecitamente alla estensione del trattamento in essa previsto anche ai palombari e sommozzatori del Corpo dei Vigili del fuoco ».

Qual è il parere del Governo su questo ordine del giorno?

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo, in armonia con quanto già dichiarato, accoglie questo ordine del giorno, dal quale sarà ulteriormente sensibilizzato per la risoluzione delle esigenze in questione.

LUCCHESI, *Relatore*. Onorevole Presidente insisterei per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno di cui ho già dato lettura, e che è stato accolto dal Governo.

(*È approvato*).

Comunico che la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme per i militari residenti all'estero che rimpatriano per compiere gli obblighi di leva (2714).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per i militari residenti all'estero che rimpatriano per compiere gli obblighi di leva » (2714).

L'onorevole Fornale ha facoltà di svolgere la relazione.

FORNALE, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, come loro ricordano, in base alla legge attuale i cittadini iscritti di leva residenti all'estero, ivi nati o espatriati prima del diciottesimo anno di età, sono arruolati dal Consiglio di leva senza visita e sono dispensati in tempo di pace dal presentarsi alle armi, fino a che duri la loro residenza all'estero. I giovani che rimpatriano prima del compimento del trentesimo anno di età sono obbligati a presentarsi alle armi; se

rimpatriano dopo detta età sono dispensati definitivamente dal compiere la ferma di leva.

Con il presente disegno di legge il Governo intende favorire coloro che rientrano spontaneamente in Italia a compiere il servizio di leva. Mentre finora esistevano soltanto delle facilitazioni parziali, con questo provvedimento autorizza la corresponsione delle spese di viaggio, tanto di andata che di ritorno, attraverso i consolati.

Naturalmente coloro che vengono a godere di questa agevolazione debbono rinunciare ad eventuali benefici di dispensa o riduzione del servizio.

Mi dichiaro senz'altro favorevole al disegno di legge in esame e m'auguro che venga approvato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo concorda con le conclusioni del Relatore e sollecita l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. In assenza di osservazioni od emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

I militari residenti all'estero arruolati dagli organi di leva ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, che intendano rimpatriare per compiere la ferma di leva devono farne richiesta alle autorità diplomatiche o consolari.

I richiedenti che dagli accertamenti sanitari disposti dalle autorità diplomatiche o consolari risultino abili al servizio militare sono avviati in Patria da dette autorità al comando del Distretto militare o della Capitaneria di porto competenti.

Le spese di viaggio sono anticipate dalle autorità diplomatiche o consolari e poste a carico del bilancio del Ministero della difesa.

(*È approvato*).

ART. 2.

Le disposizioni del precedente articolo 1 si applicano anche ai militari residenti all'estero espatriati dopo il loro arruolamento e prima del compimento della ferma di leva, che siano stati dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, previa conferma della abilità al servizio militare risultante dai nuovi accertamenti sanitari disposti dalle autorità diplomatiche o consolari.

(*È approvato*).

ART. 3.

I militari che rimpatriano ai sensi della presente legge rinunciano ai benefici previsti dal capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, relativo alle dispense dal servizio alle armi e alle riduzioni di servizio.

(*È approvato*).

ART. 4.

Le spese di viaggio per il ritorno all'estero, dopo ultimati gli obblighi di leva, dei militari rimpatriati a norma della presente legge, sono poste a carico del bilancio del Ministero della difesa.

(*È approvato*).

ART. 5.

Al previsto onere annuo di lire 12.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2071 (lire 10 milioni) e n. 2592 (lire 2.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966 e dei corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Comunico che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto insieme con gli altri provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulle proposte e sul disegno di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Pedini ed altri: « Norme integrative del Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964,

n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano » (1814).

Presenti 29
Votanti 28
Astenuti 1
Maggioranza 15
Voti favorevoli 25
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge Guadalupi ed altri: « Estensione ai palombari sommozzatori e loro guide del personale civile e operaio del Ministero della difesa delle disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1957, n. 969 » (216).

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli 29
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Norme per i militari residenti all'estero che rimpatriano per compiere gli obblighi di leva » (2714).

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli 28
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate, Baldini, Bardini, Biancani, Boldrini, Bologna, Buffone, Caiati, Canestrari, Corona Giacomo, D'Alessio, De Meo, Di Benedetto, D'Ippolito, Evangelisti, Fasoli, Folchi, Fornale, Gorreri, Landi, Lenoci, Leone Raffaele, Lucchesi, Messe, Pacciardi, Pietrobono, Pintus, Terranova, Villa.

Si è astenuto sulla proposta di legge n. 1814: Corona Giacomo.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO